



- 1 AGO 2014

Li,

A tutte le Imprese iscritte

LORO SEDI

A tutti i Consulenti

LORO SEDI

Prot. N. 903-14

Circolare n. 1/2014

OGGETTO: ORE DI ASSENZA SANZIONABILI.

La presente per comunicare che a decorrere dalla denuncia del mese di luglio 2014, la scrivente Cassa Edile procederà al controllo delle ore indicate nelle denunce mensili, per constatare se nelle stesse vengono rispettati i CCNL Nazionali e Provinciali del settore edile. Più precisamente verranno effettuati i controlli di seguito riportati:

1. **Permessi non retribuiti:** non possono superare le 40 ore per ciascun lavoratore nell'anno solare. La somma delle ore lavorate e non lavorate, deve corrispondere al monte ore lavorabile computato per ciascun mese;
2. **Ferie:** il numero massimo di 160 ore, previsto dal CCNL va computato per anno solare. Se le ferie maturate vengono godute successivamente all'anno solare di competenza e quindi nell'anno in cui vengono goduti si supera il limite delle 160 ore, l'azienda è tenuta a giustificare tale sfornamento comunicando le ferie residue di anni precedenti goduti nell'anno. Fermo restando quanto stabilito nel D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 213/2004;
3. **Permessi retribuiti:** ammontano a 88 ore annue e non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Se nell'anno si dovessero superare detti limiti si dovranno fornire chiarimenti in proposito.

Qualora verranno superati i suddetti limiti senza che l'impresa fornisca validi e documentati chiarimenti, la stessa verrà segnalata come irregolare alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari), con conseguente DURC negativo.

L'impresa potrà regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo del totale contributi Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, da calcolare sull'imponibile delle ore eccedenti i citati limiti contrattuali.

Qualora si tratti di ore effettivamente lavorate e non denunciate alla Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi, per ciascun lavoratore e per i periodi interessati alla violazione contrattuale.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe La Spina